COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091,legge 30 dicembre 2018 , n 145)

INDICE

Articolo 1- Oggetto del Regolamento
Articolo 2-Costituzione e ripartizione del Fondo
Articolo 3-Gettito destinabile al potenziamento degli uffici tributari
Articolo 4- Trattamento Accessorio
Articolo 5- Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate
Articolo 6- Modalità di erogazione del compenso incentivante
Articolo 7 - Principi in materia di valutazione
Articolo 8 - Entrata in vigore

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 05/12/2019

Articolo 1-Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091 , della legge 30 dicembre 2018, n 145, al fine di potenziare le risorse strutturali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale -responsabile di P.O., impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore entrate -servizi finanziari

2. Il presente regolamento non si applica qualora il servizio di accertamento venga affidato in concessione.

Articolo 2- Costituzione e ripartizione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative al maggiore gettito riscosso a seguito di accertamento , indipendentemente dall'anno di notifica dell'accertamento stesso, relativamente ad accertamenti ai fini IMU e TARI.

3. Tale importo viene ripartito fra:
   - il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate nella misura del 10%;
   - il trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale/P.O., in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nella misura del 90%

4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossione di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Art. 3 – Gettito destinabile al potenziamento degli uffici tributari

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina il 10% della somma di cui al precedente art. 2 , comma 2, al potenziamento dell'Ufficio Tributi comunale.

2. Il predetto potenziamento può consistere nel miglioramento dei supporti tecnici e informatici dell'ufficio tributi come anche nella formazione del personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario.

3. La somma di cui al comma 1 sarà ripartita fra le fattispecie di cui al comma 2 con determinazione dirigenziale.

Articolo 4-Trattamento accessorio

1. Le Risorse confluite nel Fondo , al netto delle risorse necessario al potenziamento delle risorse strumentali , sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore , privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo del 90% destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art 23, comma2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente , compresi gli incaricati di posizione organizzativa non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori del risultato e le percentuali di cui al comma 6-.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo .

6. Fermo restando quanto sopra, l'incentivo sarà attribuito al personale addetto con le seguenti percentuali di massima:

- Funzionario Responsabile dell'Imposta – dal 30% al 35%
- Personale dell'Ufficio Tributi - dal 55% al 60 %
- Personale tecnico e amministrativo di altri uffici: fino al 10 % complessivo sulla base dell'apporto individuale al raggiungimento dell'obiettivo.

7. Qualora non si verifichino collaborazioni con dipendenti di altri uffici dell'Ente, le percentuali a loro attribuite vengono ripartite fra gli altri effettivi partecipanti.

8. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali sono ridistribuite far i dipendenti interessati in proporzione alle percentuali di cui sopra.

9. L'importo di cui al comma 1 risulta erogabile solamente nel caso in cui il Comune abbia approvato sia il bilancio di previsione che il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5 – Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate

1. Le risorse derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti confluiscono nel fondo ex art.67 CCNL 2018 pur non rientrando nel limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017.

2. Tali risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

Art. 6 – Modalità di erogazione del compenso incentivante

1. A chiusura dell'esercizio finanziario -approvazione consuntivo- , il Responsabile dei Servizi Finanziari, o il Segretario Comunale in caso di conflitto di interesse, previa verifica dei presupposti legittimanti la liquidazione dei compensi , provvederà, con propria determinazione, a quantificare gli importi da liquidarsi ai sensi del presente regolamento, come da successivo art. 7, nonché a quantificare le somme riscosse nell'esercizio, sia a competenza che a residuo, e ad impegnare l'importo del compenso, con la suddivisione di cui ai precedenti artt. 3 e 4

2. Con determinazione dirigenziale sarà ripartito il compenso incentivante fra i dipendenti interessati con le modalità di cui al successivo art.7.

3. Eventuali somme dovessero eccedere il suddetto limite del 15% dopo la ripartizione di cui al precedente comma 2, saranno oggetto di successiva ripartizione fra tutti gli aventi diritto al compenso incentivante.

4. Qualora, anche dopo la successiva ripartizione di cui al precedente comma, dovessero risultare somme eccedenti il limite di cui al comma 3, le stesse verranno destinate al potenziamento dell'ufficio, di cui al precedente art. 5.

5. Il compenso incentivante è erogabile solamente nel caso in cui il Comune abbia approvato sia il bilancio di previsione che il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7 – Principi in materia di valutazione

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario che il Responsabile del Servizio competente accerti positivamente:

a) l'avvenuta approvazione di Bilancio di previsione e Rendiconto nei termini previsti dalle vigenti norme in materia;

b) le somme introitate di cui all'art.8, c.1

c) l'avvenuta effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, ovverosia la verifica che tutte le prestazioni incentivabili affidate siano state svolte nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.

2. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto individuato come da art.4 c.4, sulla base delle percentuali di cui all'art.4 , c.6 e tenendo conto di valutazioni in merito alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, con riferimento alla categoria giuridica di inquadramento ed alle competenze personali e professionali dimostrate.

Articolo 8-Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.